



Istanza dell'atleta Cosentino Anna per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. AQUILA AZZURRA TRANI (15.073.0051)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello                      Presidente
- Avv. Carlo Maione                            Vice Presidente
- Avv. Adolfo Mutarelli                      Componente relatore
- Avv. Ennio De Vita                            Componente
- Avv. Luigi Pasciari                           Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti l'atleta ricorrente e la società convenuta,

**OSSERVA**

Con istanza ritualmente notificata, l'atleta Cosentino Anna chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio A.S.D. Aquila Azzurra Trani per i seguenti motivi:

1. manifesto disinteresse sportivo per mancanza di interesse al vincolo del tesseramento con espressa rinuncia della società ai risarcimenti degli oneri sostenuti per la formazione dell'atleta come da lettera 13.06.2016 a firma del legale rappresentante dell'A.S.D. Aquila Azzurra Trani;
2. mancata convocazione dell'atleta alle attività sportive e mancato invito a sottoporsi a visita medica; lamentando la mancata convocazione per la stagione agonistica 2016-17 da parte del sodalizio A.S.D. Aquila Azzurra Trani e per non aver sostenuto la dovuta visita medica;
3. per incompatibilità ambientale;
4. in via subordinata, qualora fosse riconosciuta l'inesistenza di una giusta causa imputabile al sodalizio, chiedeva il pagamento di un indennizzo che tenesse conto delle prestazioni sportive offerte gratuitamente.

Si costituiva la società la quale impugnava e contestava l'assunto dell'atleta e, in particolare, eccepiva che il sodalizio aveva effettuato le visite mediche per la stagione agonistica 2015-16 e che in ogni caso riteneva *“impraticabile ogni ulteriore collaborazione tra la A.S.D. Aquila Azzurra Trani e l'atleta Cosentino Anna”*. Chiedeva, pertanto, che riconosciuta l'inesistenza della giusta causa l'atleta Cosentino fosse condannata a pagare l'indennizzo in favore della società.

L'istanza merita l'accoglimento.

Risulta palese dal tenore della lettera “aperta” indirizzata all'atleta Cosentino Anna del 13.06.2016, versata in atti, a firma del presidente legale rappresentante dell'A.S.D. Aquila Azzurra Trani, sig. Chieppa Sebastiano, la cui sottoscrizione non è stata contestata, il disinteresse del sodalizio nei confronti dell'atleta. In tale missiva, espressamente, il sodalizio dichiara *“Buona fortuna ragazze,*



*l'Aquila Azzurra maestra di vita e di rispetto, in data odierna comunicherà alla Fipav la mancanza di interesse, con effetto immediato, al vincolo del tesseramento tra la società e l'atleta. Tale manifestazione di non interesse comporterà una contestuale rinuncia della società ai risarcimenti degli oneri sostenuti per la vostra formazione...".*

Lo stesso Presidente in sede di comparizione ha ribadito nuovamente il disinteresse della società pur precisando di aver diritto ad un indennizzo ed ha altresì confermato di aver sottoposto l'atleta a visita medica sia per l'annata 2015-16 che per l'annata 2016-17 ma che, in ogni caso, non ne aveva disposto la convocazione in quanto non interessato alle sue prestazioni sportive.

Il tenore letterale sia della lettera che delle dichiarazioni rese innanzi a questa Commissione da parte del Presidente del sodalizio non lascia alcun dubbio circa il disinteresse dell'associato in ordine alle prestazioni sportive dell'atleta che, a questo punto, risulta pacifico.

Venendo ora all'esame della legittimità della richiesta di indennizzo, questa Commissione ritiene che la stessa vada rigettata in quanto infondata per i seguenti motivi:

1. l'impegno reso manifesto da parte della società a svincolare l'atleta mancando il suo interesse alle prestazioni sportive dell'atleta, unitamente all'altrettanto esplicita volontà di rinunciare "ai risarcimenti degli oneri sostenuti per la vostra formazione", nonché l'impegno a svincolarla sono prova sufficiente dell'inesistenza di qualsiasi diritto, per intervenuta rinuncia da parte della società all'indennizzo;
2. ad identica conclusione si perviene qualora si volesse esaminare tale manifesta volontà quale giusta causa per lo svincolo da addebitarsi a carico del sodalizio. La suddetta manifestazione di volontà rende evidente il più volte accennato disinteresse nei confronti dell'atleta e tale disinteresse accompagnato da fatti concludenti quali la mancata convocazione per l'annata sportiva 2016-17, concretizza gli estremi della risoluzione del vincolo per giusta causa con addebito al sodalizio. L'addebito di responsabilità, in questo caso, avrebbe comunque comportato il rigetto di una richiesta di indennizzo.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso e dichiara l'atleta Cosentino Anna ad ogni effetto svincolata dalla A.S.D. Aquila Azzurra Trani (15.073.0051). Dispone la restituzione della tassa versata dalla istante e l'incameramento di quella versata dal sodalizio.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 10 ottobre 2016

***F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria***

***Avv. Augusto Mattiello***